

che cosa Marx ha ancora da dire agli economisti, non si collega certo alle teorie del valore-lavoro e del plusvalore. Nei loro riguardi si può concordare con l'autore il quale, domandandosi come le teorie marxiste hanno contribuito al progresso economico, risponde: in quanto hanno costretto gli economisti a rifiutarle.

Questo giudizio è però eccessivo se si riferisce, come sembra fare l'autore al complesso delle teorie economiche del Marx, soprattutto se considerate nell'ambito del pensiero classico e nel quadro dell'epoca in cui furono elaborate.

Una breve esposizione critica dei « quattordici punti » del marxismo è pure stata pubblicata recentemente dal Van Overbergh, a scopo divulgativo, ma dedicata a chi non ha particolari cognizioni economiche. È l'estratto di un articolo apparso in « *Les Dossiers de l'Action Sociale Catholique* » dal titolo « *Le Marxisme. Exposé et critique de son économie politique* ». (Op. di pagg. 57, Ed. Mouvement Ouvrier Chrétien, Bruxelles, 1949).

F. DUCHINI

Milano, Università Cattolica.

PERGOLESI F., *Sistema delle fonti normative*. Un vol. di pagg. 155. 3<sup>a</sup> ed. rielaborata. Bologna, Zuffi ed., 1949.

Anche per i lettori di questa Rivista può venire segnalato questo saggio dell'illustre costituzionalista della Università di Bologna, giacché l'argomento cui è dedicato trascende in un certo senso la sfera giuridica, per rientrare in quella generale conoscenza della struttura sociale, di cui il diritto costituisce un aspetto notevolissimo.

Lo scopo del saggio è questo: considerare in guisa unitaria tutti i modi con i quali si producono norme giuridiche ed accertare poi se tra essi esista o si determini una coordinazione che formi un sistema: il sistema, cui si allude nel titolo, delle fonti normative. La base di tutto ciò è il concetto di norma giuridica. L'A. riduce a due soltanto gli elementi essenziali di questo concetto: quello della imperatività e quello della legalità; vale a dire che vi è norma giuridica quando vi è un comando e un comando « legale », che sia stato posto cioè nelle forme prescritte dall'ordinamento istituzionale; non occorrono altri

elementi, che pure sembrerebbero necessari — e ad alcuni giuristi appaiono necessari —, come sarebbe il carattere astratto della disposizione, la novità della prescrizione, ecc. ecc. Ora, accettando questa definizione di norma giuridica, riesce al P. di dare alle fonti normative una estensione, che in verità non è condivisa da tutti i giuristi, giacché egli vi include anche la cosiddetta « autonomia dei privati ». Di solito si pensa che le norme giuridiche siano il frutto soltanto dell'attività legislativa dello Stato e di altri minori istituzioni, racchiusa in leggi e regolamenti, cui si deve aggiungere, ma in misura assai limitata, la presenza di comandi legislativi di origine consuetudinaria; invece, secondo il punto di vista accettato dal P., vi sarebbe una produzione normativa anche per opera dei privati, ottenuta mediante i cosiddetti « negozi giuridici », quale un contratto, un testamento, ecc.; così un contratto porrebbe — e sia pure soltanto per le parti — una « regola individuale », che, nella sua essenza, sarebbe identica alla regola, posta in una legge o in un regolamento, e quindi i modi con cui i contratti si stabiliscono, e coi contratti altri atti che pongono regole o fissano un comportamento, rientrano tra le fonti normative. Sullo stesso piano dell'autonomia dei privati il P. pone anche tutta l'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni per emanare atti che abbiano effetti costitutivi, nei quali cioè sia racchiusa una regola o un comportamento da osservarsi dalla stessa amministrazione e dagli amministrati cui gli atti si riferiscono, come sarebbe una concessione amministrativa; e quindi nuove fonti normative. La dimostrazione di questa normatività, nel senso così ampio ora accennato, costituisce una delle parti più interessanti del saggio, anche per la difficoltà delle obiezioni da sormontare.

Un altro punto interessante riguarda non tanto l'esistenza del sistema — è chiaro difatti che tutte queste fonti debbono in quale guisa coordinarsi — quanto la specie del sistema. P. ritiene che questo sistema abbia una struttura gerarchica, cosicché tutte queste fonti e i relativi comandi giuridici che ne provengono si dispongano secondo un ordine di cui è a capo la Costituzione e che termina nella autonomia dei privati e della pubblica amministrazione. Questo sistema gerarchico è determinato, secondo il P., dalla diversa

intensità, cioè dal diverso valore e dalla diversa forza giuridica dei comandi, provenienti dalle singole fonti, e ciò spiega perchè si assegni alla Costituzione il più intenso e più alto valore giuridico, mentre il minore spetta alle manifestazioni dell'autonomia dei privati. Ma non c'è solo questa scala di intensità e di valore, c'è anche una specie di condizionamento di una fonte dall'altra, nel senso che, per es., la validità della Legge, che è posta a un certo gradino della scala, si misura rispetto alla fonte posta in un grado più alto: la Costituzione. A questo momento ci si aspetterebbe una grandiosa classificazione di tutta la molteplice varietà di atti, che sono estrinsecazione della scala delle fonti, una specie di albero genealogico di tutta la produzione giuridica del nostro ordinamento positivo, ma l'A. vi accenna soltanto, annunciandola come molto complessa. Infine il sistema delle fonti si collega al problema dei principi generali dell'ordinamento giuridico, cioè ai principi che nascono dalla coordinazione delle singole fonti normative, appunto perchè unendo tutte le parti del sistema questo può rivelare delle linee, non percepibili da una isolata considerazione delle sue parti.

Come si vede, si tratta di un saggio che sbocca nella teoria generale del diritto, che i giuristi ritengono ai confini della filosofia del diritto, e quindi a un passo da quel tanto discusso ed anche equivoco diritto naturale. Ed è solo la preponderanza che nell'argomento possiede l'attività legislativa vera e propria, e quindi l'attività degli organi legislativi, che abilita specialmente il costituzionalista a intervenirevi.

Al pari di tutti i lavori del P., anche questo è accompagnato da un'abbondante e freschissima documentazione: Pergolesi è un lettore formidabile e un annotatore minuzioso. Quanto al testo del saggio — di cui abbiamo riferito solo in minima parte la sostanza — non è questa la sede per affacciare obiezioni; solo ci permettiamo rilevarne la stringatezza, a nostro avviso, un po' eccessiva, ritenendo che l'attuale saggio abbia tutto da guadagnare — e con esso la scienza giuridica italiana — se si distenderà in un'opera più ampia.

A. AMORTH

Modena, Università degli Studi.

PIOVANI P., *Normatività e società*. Un vol. di p. VIII-178, Napoli, Iovene, 1949,

Il problema della società e della norma ha affaticato ed affatica filosofi, sociologi e giuristi. Il Piovani, assistente di filosofia del diritto nell'Ateneo napoletano, tenta con questo suo lavoro una sistemazione del problema della norma che si estenda universalmente al pensiero ed alla vita pratica.

La soluzione che ci presenta è affascinante anche se talvolta la dimostrazione della sua validità è troppo semplicistica.

Riassumo nei punti principali la trattazione fatta dal Piovani. Egli pone nel principio di *normatività*, che abbraccia tutta l'attività umana, pensiero ed azione, la legge per la quale nessuna attività umana può fare a meno di essere riferita ad una norma. Da questo principio sgorga la *misura normativa* che è condizione di normalità, di logicità e di legalità. La misura normativa ha carattere di generalità ed universalità.

Il Piovani arriva alla società dal principio che *inventio rationis* è *inventio hominis*. Scoperto l'uomo l'individuo conosce il dovere e il limite, l'autorità e l'alterità; la vita associata. La normalità dà pure ragione della norma dello Stato, che si pone a sua volta come norma-misura, ma non con carattere universalistico.

L'ultima parte è dedicata alla ricerca dei rapporti fra l'obbligatoria mediazione giuridica e la volontà particolare. La norma è *ratio*, non *quod*, quindi, volontarizzarsi perchè annullerebbe la responsabilità di ognuno in quanto vieterebbe agli individui di essere giudicati e di giudicare.

Il lavoro ha molti pregi e pochi difetti. Fra i primi merita ricordare che quasi mai sono enunciati principi in contrasto con il pensiero sociologico più accreditato; che la esposizione e la critica delle teorie prese in esame è sempre completa, chiara e garbata.

Un solo appunto: il Piovani ha forse un po' trascurato, specialmente nel capitolo quarto, di tenere conto delle opinioni dei giuristi puri.

G. Rossi